

COMUNE DI MONTE SAN MARTINO

COPIA DI DELIBERAZIONE
DEL
CONSIGLIO COMUNALE

C.D.C. 43 032

DELIBERAZIONE NUMERO 40 DEL 20-12-19

OGGETTO: REVISIONE PERIODICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AL 31 DICEMBRE 2018, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL D.LGS. 175 DEL 2016.

L'anno duemiladiciannove il giorno venti del mese di dicembre, alle ore 21:30, nella sala delle adunanze si é riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, sessione Straordinaria in Prima convocazione.
Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta Pubblica risultano presenti e assenti i consiglieri:

=====

POMPEI MATTEO	P	MARZIALETTI VALERIA	P
GHEZZI VALERIANO	A	FURIANI MICHELE	P
CARASSAI VALENTINA	P	ANSELMI MASSIMILIANO	P
ABBATI PIER-NICOLA	P	ANSELMI GABRIELE	P
ANSELMI GIOVANNI	P	ANSELMI RAFFAELE	P
MECOZZI GIANNA	A		

=====

Assegnati n.[11] In carica n.[10] Assenti n.[2] Presenti n.[9]
Partecipa in qualità di segretario verbalizzante il SEGRETARIO COMUNALE
Sig. ERCOLI PASQUALE
Assume la presidenza il Sig. POMPEI MATTEO
SINDACO
Constatata la legalità della seduta, il Presidente dichiara aperta la stessa ed invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei signori :

Il Sindaco espone i contenuti del provvedimento di revisione periodica delle società partecipate dal Comune, da compiersi ai sensi del decreto legislativo 175 del 2016, entro il 31 dicembre di ogni anno con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre dell'anno precedente, per la quale revisione propone la conferma delle partecipazioni societarie alla Task Srl, al Cosmari Srl, alla Società Elettrica Monte San Martino, al Tannacola Spa e alla Steat Spa.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'articolo 18, della legge 7 agosto 2015 n. 124, "Nuovo Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", modificato e integrato dal d.lgs. 16 giugno 2017, n. 100, «c.d. decreto correttivo» ed, in particolare:

§ l'articolo 4 “Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche”, commi 1, 2 e 3, per i quali:

1. Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.

2. Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:

a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;

b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'[articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#);

c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'[articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016](#), con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'[articolo 17, commi 1 e 2](#);

d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;

e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'[articolo 3, comma 1, lettera a\), del decreto legislativo n. 50 del 2016](#).

3. Al solo fine di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato.

§ l'articolo 20 "Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche", per il quale:

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro

razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla Sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4 e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevano:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;*
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;*
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;*
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;*
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;*
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;*
- g) necessità di aggregazione di società aventi a oggetto le attività consentite all'articolo 4.*

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma, 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.";

CONSIDERATO che le disposizioni del presente Testo Unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato e alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che è fatta salva la possibilità di mantenere partecipazioni:

- 1) in società che producono servizi economici di interesse generale ai sensi dell'articolo 3-bis, del decreto-legge n. 138/2011, anche fuori dell'ambito territoriale comunale il cui affidamento sia avvenuto tramite procedure di evidenza pubblica o con l'osservanza dei requisiti previsti dall'articolo 16 del T.U.S.P.;
- 2) in società che, alla data di entrata in vigore del decreto correttivo risultano già costituite e autorizzate alla gestione di case da gioco ai sensi della legislazione vigente;

VISTE le modalità di svolgimento dei servizi oggetto delle partecipazioni, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione, alla tutela e alla promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio, amministrati per mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

RITENUTO che la presente ricognizione costituisce adempimento obbligatorio;

CONSIDERATO che le partecipazioni da alienare devono essere individuate perseguendo la migliore efficienza, la più elevata razionalità, la massima riduzione della spesa pubblica e la più adeguata cura degli interessi della Comunità e del territorio amministrato;

VISTO l'articolo 26, comma 11, del T.U.S.P, per il quale: *"Salva l'immediata applicazione della disciplina sulla revisione straordinaria di cui all'articolo 24 alla razionalizzazione periodica di cui all'articolo 20 si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017. "*;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 20 dicembre 2018, con la quale si è dato seguito all'adempimento per le partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2017;

VISTO l'esito della ricognizione periodica (ordinaria) delle partecipazioni detenute **alla data del 31 dicembre 2018**, compiuta come da elenco "Allegato A" alla presente deliberazione, dettagliato per ciascuna partecipazione, che ne forma parte integrante;

ESAMINATI i contenuti del piano e tenuto conto degli atti istruttori compiuti dai servizi competenti e, in particolare, delle analisi e delle valutazioni di carattere economico, sociale, organizzativo, finanziario e commerciale, da cui emerge la necessità di mantenere tutte le partecipazioni detenute;

PRESO ATTO che gli atti deliberativi aventi a oggetto l'alienazione delle partecipazioni sociali dovranno essere adottati dal Consiglio Comunale secondo il combinato disposto dagli articoli 7, comma 1 e 10, T.U.S.P., nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo, ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'articolo 2437-ter, comma 2, codice civile, e seguendo il procedimento di cui all'articolo 2437-quater, codice civile;

VISTA la competenza dell'organo consiliare a deliberare in materia, ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e), del d.lgs. n. 267/2000;

VISTO il d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241;

VISTO il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175;

VISTO l'Allegato 3 al d.lgs. n. 118/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO il parere favorevole ex art. lo 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile del servizio riguardo alla regolarità tecnica;

VISTO il parere favorevole ex art. lo 49, d.lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile finanziario sulla regolarità contabile;

CON voti 6 favorevoli e 3 astenuti (*Consiglieri Anselmi Massimiliano, Anselmi Gabriele e Anselmi Raffaele*), su 11 Consiglieri assegnati, 9 presenti e 6 votanti, legalmente espressi;

DELIBERA

1.DI PROCEDERE ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016, alla ricognizione ordinaria delle partecipazioni detenute al **31 dicembre 2018**, accertandole come da "*Allegato A*" alla presente deliberazione e parte integrante di essa.

2.DI CONFERMARE, in esito alla ricognizione, ciascuna delle partecipazioni detenute dal Comune di cui alla revisione ordinaria approvata con deliberazione consiliare n. 28 del 20 dicembre 2018.

3.DI STABILIRE che le risultanze della presente deliberazione siano comunicate ai sensi dell'articolo 17, D.L. n. 90/2014 e secondo le modalità previste dal D.M. 25 gennaio 2015.

4.DI TRASMETTERE copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti, nei modi indicati dall'articolo 24, comma 1 e 3 del T.U.S.P. e dall'articolo 21 del decreto correttivo.

Inoltre,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la necessità di dare attuazione immediata al provvedimento;

VISTO l'articolo 134, comma 4, del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con la stessa votazione riportata in premessa;

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

ALLEGATO A

ELENCO PARTECIPAZIONI SOCIETARIE

Il Comune detiene le seguenti partecipazioni:

Codice fiscale società partecipata	Ragione sociale / denominazione	Anno Costituzione	Forma Giuridica	Stato	Localizzazione Geografica	Indirizzo	Quota %
03796980963	TASK SRL	2003	Società a responsabilità limitata	IT	Macerata 62100	Via Velluti 41 -Piediripa	0,02
80010900431	COSMARI SRL	1995	Società a responsabilità limitata	IT	Tolentino (MC) [62029]	Località Piane di Chienti	0,53
01268790431	SOCIETA' ELETTRICA MONTE SAN MARTINO SRL	2005	Società a responsabilità limitata	IT	Monte Martino (MC) [62020]	P.zza XX Settembre 4	1,00
00157980442	TENNACOLA SPA	1993	Società per azioni	IT	Sant'Elpidio Mare (FM) [63811]	Via Prati, 20	2,63
01090950443	S.T.E.A.T. (SOCIETA' TRASPORTI ETE - ASO - TENNA) SPA	1986	Società per azioni	IT	Fermo (FM) [63900]	Via Giovanni da Palestrina, 63	0,01

E' fatta salva la lettura e la definitiva approvazione del presente verbale nella prossima seduta.-

IL PRESIDENTE
F.to POMPEI MATTEO

IL SEGRETARIO
F.to ERCOLI PASQUALE

Prot. N. 53

li, 08/01/2020

Della sujestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE

E` copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.
Dalla Residenza municipale, li 08/01/2020

Il Segretario
ERCOLI PASQUALE

La sujestesa deliberazione è divenuta esecutiva il 20/12/2019

- [] in seguito alla pubblicazione all'Albo Pretorio di questo comune
dal al senza reclami;
- [x] in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi
dell'art.134, comma 4, del D.L.vo 18/08/2000, n.267.

Il Segretario
F.to ERCOLI PASQUALE